




VALORECOMUNE

S.R.L.S.



n. 4 | 1 OTTOBRE 2025



Gentile Ente, con questa informativa desideriamo condividere aggiornamenti, spunti operativi e strumenti utili per supportare la Pubblica Amministrazione nella gestione quotidiana di ambiti strategici.

Il nostro obiettivo è offrire contenuti chiari e pratici, pensati per facilitare il lavoro degli uffici e promuovere una PA sempre più efficiente e orientata al cittadino.



INDICE ARGOMENTI

In questo numero parliamo di:

PERSONALE

- EFFETTI DELLA CESSIONE DI CAPACITÀ ASSUNZIONALE ALLE UNIONI DI COMUNI DA PARTE DEGLI ENTI VIRTUOSI
- PARERE ARAN SU FESTIVITA' SANTO PATRONO
- CIRCOLARE INPS: REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA ANTE 31 DICEMBRE 2004

TRIBUTI

- BONUS SOCIALE RIFIUTI, SITUAZIONE ATTUALE E PRIMI ADEMPIMENTI PER COMUNI E GESTORI
- BONUS SOCIALE RIFIUTI PUÒ COESISTERE CON LE ALTRE AGEVOLAZIONI TARI CONCESSE DAI COMUNI
- ARERA: CON L'MTR3 L'AUTORITÀ CAMBIA IL MECCANISMO DI APPROVAZIONE DEL PEF
- TRIBUTI, ACCERTAMENTI PROROGATI

CONTABILITA'

- PICCOLE OPERE, PROROGA DEI TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025
- MINISTERO INFRASTRUTTURE: CANONI 2025 DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
- BILANCIO 2026/2028: MODIFICA PRINCIPI CONTABILI E NUOVI CAPITOLI

TRASPARENZE e PRIVACY

- PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2025: CONSULTAZIONE PUBBLICA
- OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INCENTIVI TECNICI PERCEPITI DAL PERSONALE



INDICE ARGOMENTI

In questo numero parliamo di:

AFFARI GENERALI

→RENDICONTAZIONE SPESE ELETTORALI: ENTI IN RITARDO

→FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE (ANNI 2020-2022). INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RICHIESTA DELLA TERZA ANNUALITÀ

→ZONE MONTANE, VARATA LA LEGGE DI PROMOZIONE CON INCENTIVI DI 200 MILIONI L'ANNO PER IL TRIENNIO 2025-2027



INFORMA STP
SOLUZIONI PER LA PA

INFORMA STP S.R.L.

staff@informastp.it

P.IVA 02719380038

Strada delle Industrie 64 - 28062 - Cameri (NO)

PERSONALE

INFORMA STP SRL È UNA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SPECIALIZZATA IN **CONSULENZA DEL LAVORO** E SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. FONDATA DA UN TEAM DI ESPERTI, OFFRE **SUPPORTO QUALIFICATO** IN MATERIA DI PAYROLL, TFS/TFR E PRATICHE PREVIDENZIALI INPS, FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E CALCOLO SPESA DEL PERSONALE



COMSERVICE S.R.L.

info@comservice.it

P.IVA 09893690017

Piazza Lamarmora 12 - 10015 - Ivrea (TO)

TRIBUTI

AZIENDA SPECIALIZZATA NEL SETTORE **TRIBUTI** ED **AMMINISTRATIVO**. È UN'AZIENDA DI SERVIZI OPERATIVA DAL 2008 ED ISCRITTA ALL'**ALBO MEF** DEI GESTORI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA **RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI**. IL TEAM FORMATO DA TECNICI SPECIALIZZATI E FORMATI IN MATERIA TRIBUTARIA ED AMMINISTRATIVA SUPPORTA I COMUNI NELLA BONIFICA DELLE BANCHE DATI, NELL'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO **IMU** E **TARI**, NEI SERVIZI DI **ANAGRAFE**, **ELETTORALE**, DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI **CIMITARIALI**, RILIEVO SUL TERRITORIO E SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI IN GENERALE



P&R DIGIPAL S.R.L.

info@perdigipal.it

P.IVA 03915820041

Via Roma 55 - 12070 - Pezzolo Valle Uzzone (CN)

DIGITALE

AZIENDA CHE NASCE CON L'OBIETTIVO DI **SUPPORTARE LE PA LOCALI** NEL PERCORSO VOLTO ALLA PROGRESSIVA **DIGITALIZZAZIONE** DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI VERSO CITTADINI E IMPRESE, FORNENDO **SUPPORTO OPERATIVO E CONSULENZA STRATEGICA**

COMFERA SRL
SERVIZI E CONSULENZE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

COMFERA S.R.L.

info@comfera.net

P.IVA 13377180966

Piazzetta Umberto Giordano 2 - 20122 Milano (MI)

CONTABILITA'

FORNIAMO **SERVIZI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI** AGLI ENTI LOCALI. FONDATI SU GRANDE ESPERIENZA E COMPROVATA **COMPETENZA NEL SETTORE**

SCADENZIARIO

Elenco delle principali scadenze di interesse per gli Enti Locali.

Questo elenco potrebbe non essere completo per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni delle scadenze stesse

5 OTTOBRE

- Iter bilancio 2026/2028: termine entro il quale i Responsabili inviano le proprie proposte al Responsabile del servizio finanziario.

8 OTTOBRE

- Termine per invio rendiconto spese elettorali – Referendum 8-9 giugno 2025

9 OTTOBRE

- "Carta dedicata a te" – Termine entro il quale i Comuni devono verificare e consolidare gli elenchi messi a disposizione dall'INPS sull'apposita piattaforma, per l'assegnazione della carta prepagata per acquisto di generi alimentari ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro.

15 OTTOBRE

- (scadenza indicativa) Aggiornamento del Piano dei Flussi di cassa 2025 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, con la sostituzione dei dati previsionali del terzo trimestre con i dati SIOPE effettivi delle riscossioni e dei pagamenti effettuati. Occorre altresì aggiornare i dati del secondo trimestre a seguito della regolarizzazione dei provvisori di entrata e di spesa ancora in sospeso al momento dell'adozione della determina, nel mese di luglio. L'aggiornamento deve inoltre tenere conto delle eventuali variazioni di bilancio e delle eventuali modifiche gestionali su incassi e pagamenti già note all'Ente.
- Iter bilancio 2026/2028 per Enti di minori dimensioni: sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.
- Iter bilancio 2026/2028 per tutti gli Enti: il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'Organo di revisione).

31 OTTOBRE

- La Corte dei Conti Sezione di controllo per il Piemonte ha diffuso le note prot. 5390 e prot. 5391 dell'8/7/2025, relative all'attuazione dell'art.1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – adempimenti degli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sul rendiconto esercizio 2024 e relazione-questionario sul bilancio preventivo 2025/2027.

Le linee guida e i modelli sono stati approvati con deliberazioni della Sezione Autonomie n. 7 e 8/2025, consultabili al sito <https://www.corteconti.it/Home/Documents>.

La compilazione dei questionari dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2025 su piattaforma dedicata dei Servizi on line Corte dei conti alla sezione QFIT – Questionari Finanza Territoriale raggiungibile al link <https://servizionline.corteconti.it/>.

Si ricorda che i documenti richiesti a supporto del questionario (parere del revisore e delibera di approvazione) dovranno essere trasmessi tramite il sistema Con.Te utilizzando la funzione nel menu "Documenti – Invio da EETT".

I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu "Documenti > Interrogazione questionari esterni".

13 NOVEMBRE

- Diventa obbligatorio utilizzare i nuovi schemi standard per la pubblicazione sui portali della trasparenza di Comuni e Città Metropolitane.

SCADENZIARIO



15 NOVEMBRE

- Iter bilancio 2026/2028: l'organo esecutivo predispone l'eventuale nota di aggiornamento al DUP.
- Iter bilancio 2026/2028: L'organo esecutivo approva lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati. Invio documentazione all'Organo di revisione per l'acquisizione del parere.
- **Proroga termine presentazione richieste di partecipazione al Decreto CACER** (DM 7 dicembre 2023, n. 414) per ricevere contributo in conto capitale per l'installazione e la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.



31 DICEMBRE

- Proroga termine rendicontazione Piccole Opere.

EFFETTI DELLA CESSIONE DI CAPACITÀ ASSUNZIONALE ALLE UNIONI DI COMUNI DA PARTE DEGLI ENTI VIRTUOSI

PERSONALE

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto con la deliberazione n. 143/2025/PAR, ha ribadito che laddove **le Unioni di comuni si avvalgano di spazi assunzionali ulteriori, ceduti** (ex art. 32, comma 5, Tuel) **dai Comuni "virtuosi"** (così come definiti in base alla "nuova" normativa in materia, ovvero capaci di assumere a tempo indeterminato aumentando la propria spesa di personale nel rispetto dei valori soglia), **verranno assunte dalle Unioni stesse anche le due conseguenze degli spazi assunzionali aggiuntivi**, ovvero: la deroga ai commi 557 e 562 (ex art. 7 co. 1 del D.M. del 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 34/2019).

La Sezione precisa che dette assunzioni potranno avvenire soltanto a condizione che i Comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale.

Del resto, una lettura orientata in tal senso si pone anche a salvaguardia del principio di necessario coordinamento della finanza pubblica, sotteso alla finalità, evidenziata dalla Sezione delle Autonomie con la pronuncia n. 4/2021/QMIG, attraverso il rinvio alla sentenza n. 22/2014 della Corte Costituzionale, finora perseguita dal legislatore, di incentivare le Unioni di comuni *"orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata di funzioni (ed in particolare di quelle fondamentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul piano dell'organizzazione amministrativa, sia su quello dell'organizzazione politica"*.

Anche la Sezione di controllo della Toscana, con la deliberazione n. 158/2023, ha ribadito che *"laddove la cessione abbia luogo a beneficio di Unioni di Comuni, come previsto dal ridetto art. 32 Tuel, il Comune, in virtù dell'art.7, comma 1, D.M. 17 marzo 2020, non debba includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal momento che per il Comune la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, alla avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente"*.

PARERE ARAN SU FESTIVITA' SANTO PATRONO

L'ARAN con parere n. 34582 del 12/05/2025 ha risposto al seguente quesito:

Domanda

La festività del santo patrono è riconosciuta giorno festivo solo se ricadente in un giorno lavorativo. Come si inseriscono in tale contesto le ordinanze regionali che danno facoltà alle istituzioni scolastiche di individuare un giorno di chiusura alternativo qualora la festa del santo patrono ricadesse al di fuori del calendario scolastico o in un giorno già festivo?

Risposta

La disciplina della festività del santo patrono è contenuta nel CCNL e non può essere derogata né dai contratti integrativi (in quanto tale istituto non è presente nell'elenco delle materie oggetto di contrattazione integrativa) né, tanto meno, dalle ordinanze regionali che non hanno competenza sulla determinazione delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Tanto premesso, il comma 1 dell'art. 14 del CCNL Scuola del 29.11.2007 stabilisce che *"... è altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo"*.

Ne consegue che **il lavoratore avrà diritto di godere della festività del santo patrono della località in cui presta servizio solo nel giorno in cui si verifica la ricorrenza, a condizione che trattasi di giorno lavorativo**.

Inoltre, la suddetta disciplina contrattuale non consente in alcun modo lo slittamento o il recupero della festività del santo patrono, con possibilità quindi di fruizione in altra giornata, ove il personale non abbia potuto fruirne nel giorno stabilito ufficialmente, qualunque sia il motivo della mancata fruizione.

Pertanto, anche a voler immaginare la possibilità di introdurre deroghe alla normativa sopra riportata (che, si ribadisce, allo stato non sono possibili) l'atto che disponesse tale deroga dovrebbe indicare anche dove reperire le risorse economiche a copertura della stessa.

PARERE ARAN SU FESTIVITA' SANTO PATRONO

L'INPS, con circolare n. 118 del 12 agosto 2025, chiarisce l'applicazione dei commi 131-133 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024, relativi agli adempimenti contributivi delle Pubbliche Amministrazioni per i **periodi di paga antecedenti al 31 dicembre 2004**; ecco le novità più rilevanti:

Concono contributivo per periodi ante-2005

Le amministrazioni pubbliche possono assolvere gli obblighi contributivi verso INPS semplicemente tramite l'invio delle denunce mensili Uniemens/ListaPosPA, senza dover allegare prove dei versamenti.

Fine del canale "Nuova Pass Web" per aggiornamenti manuali

Dal momento della circolare, non è più possibile utilizzare l'applicativo "Nuova Pass Web" per modificare manualmente le posizioni assicurative di periodi anteriori al 2005. Questo riguarda i dipendenti iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e INADEL.

Ambito di applicazione

La procedura si applica solo ai periodi precedenti al 2005 e riguarda esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni elencate nel D.Lgs 165/2001, includendo tra gli altri le Regioni, Province e Comuni.

Implicazioni pratiche

La circolare semplifica la regolarizzazione contributiva, eliminando la necessità di documentazione storica, e punta a digitalizzare i processi attraverso flussi telematici.

BONUS SOCIALE RIFIUTI, SITUAZIONE ATTUALE E PRIMI ADEMPIMENTI PER COMUNI E GESTORI

TRIBUTI

Evidenziamo la situazione risultante ad oggi:

- Per quanto riguarda il riversamento a CSEA delle componenti perequative rifiuti (anche se non è da escludere la speranza di una quantificazione del dovuto in base al riscosso e non in base al bollettato – N.d.R.–) appare probabile che detto riversamento avvenga sul totale della somma fatturata e non su quella riscossa.
- Il primo adempimento consisterà infatti nell'inserimento della componente UR3 nelle liste di carico del saldo di quest'anno per costituire la "scorta finanziaria" necessaria a dare copertura alle agevolazioni da riconoscere nel 2026. In analogia con quanto chiarito dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie per le altre componenti perequative (deliberazione n. 13/2025), le somme riferite alla UR3 dovranno essere contabilizzate nel bilancio comunale tra le entrate correnti e non tra le partite in conto terzi. I Comuni, in quanto enti erogatori, dovranno poi iscriversi a SGATE (il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito da Anci) e designare il GTRU competente entro il 31 gennaio 2026. Quest'ultimo sarà conseguentemente tenuto a registrarsi al citato portale entro il 28 febbraio 2026. Occorrerà però attendere di conoscere le modalità da quest'ultimo definite.

IL BONUS SOCIALE RIFIUTI PUÒ COESISTERE CON LE ALTRE AGEVOLAZIONI TARI DEI COMUNI

La delibera ARERA n. 355/2025, anche se non disciplina la materia nel dettaglio, afferma che **il nuovo bonus sociale rifiuti**, di cui dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, **può coesistere con le agevolazioni già riconosciute dai Comuni in materia di tassa rifiuti**.

Nella parte narrativa viene evidenziato che l'introduzione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziati con fondi del bilancio comunale che non possono gravare, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né, tantomeno, sul sistema perequativo nazionale e ribadire ulteriormente che **le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità** e sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ARERA: CON L'MTR3 L'AUTORITÀ CAMBIA IL MECCANISMO DI APPROVAZIONE DEL PEF

Tra le novità del MTR-3, sicuramente un aspetto che merita evidenza è il cambio procedurale legato all'iter di approvazione del PEF da parte dell'autorità, attraverso una semplificazione del metodo con il probabile obiettivo di giungere più rapidamente alla conclusione dei procedimenti a oggi ancora incompiuti per la maggior parte degli ambiti territoriali. L'articolo 7 della delibera è, infatti, destinato a disciplinare la procedura di approvazione del piano economico finanziario per il quadriennio 2026 – 2029, fissando dei termini entro cui i soggetti interessati, compresa l'autorità stessa, devono adempiere ai propri compiti. In dettaglio: Il comma 7.14 ha confermato che nelle more dell'approvazione da parte dell'autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli Etc, come è avvenuto dal 2020 ad oggi.

TRIBUTI, ACCERTAMENTI PROROGATI

Continua il contrasto giurisprudenziale sulla sospensione dei termini per il recupero dei crediti degli enti locali in seguito alla pandemia. Anche agli atti di accertamento emanati dagli enti locali si applica la sospensione di 85 giorni disposta durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha spostato più avanti il termine di decadenza per tutti gli anni d'imposta interessati. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza 21765 del 29 luglio 2025, con la quale ha giudicato infondate le sentenze dei giudici di primo e secondo grado. Per i giudici di piazza Cavour, sono stati sospesi i termini di decadenza "e detta sospensione, – che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, – si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione". Quindi, "il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine".

PICCOLE OPERE, PROROGA DEI TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025

CONTABILITA'

Il Ministero dell'Interno ha emesso un Comunicato il 23 settembre 2025 per informare i Comuni coinvolti nel Contributo "Piccole Opere" (articolo 1, comma 29 e seguenti, legge n.160/2019) di una significativa proroga per la presentazione dei rendiconti. Le scadenze per la rendicontazione che ricadevano nel periodo compreso tra il 23 maggio e il 1° settembre 2025 sono state automaticamente **prorogate al 31 dicembre 2025**.

La proroga si è resa necessaria a seguito di importanti attività massive centralizzate di adeguamento e bonifica dei pagamenti ammessi, effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato a fine maggio 2025. Queste operazioni erano finalizzate a adeguare le strutture del Sistema informativo "ReGiS" al nuovo "Protocollo unico di colloquio", come stabilito dalla Circolare Mef-RgS n. 35 del 10 ottobre 2024. Tali lavori hanno temporaneamente causato l'impossibilità per molti Comuni di utilizzare le funzionalità di rendicontazione di ReGiS.

La scadenza ordinaria per la presentazione dei rendiconti è fissata entro 6 mesi dal collaudo, dal Certificato di regolare esecuzione (CRE) o dal pagamento del saldo finale (se successivo al collaudo/CRE).

Le scadenze intercorse durante il blocco sono ora uniformemente posticipate.

Nonostante la proroga e i lavori tecnici, il Viminale ha precisato un adempimento fondamentale che resta a carico dei Comuni beneficiari: la registrazione del pagamento ammesso nella Sezione "Pagamenti a costi reali" di "ReGiS". I Comuni devono accedere all'*hyperlink* del mandato e inserire il pagamento ammesso, rispettando i seguenti vincoli:

- L'importo inserito deve essere sempre minore o uguale all'importo di rilevanza per il progetto per ogni singolo pagamento.
- La somma dei pagamenti inseriti deve essere minore o uguale al costo ammesso (*quota finanziamento "Stato"*).
-

La Direzione centrale per la Finanza locale ha infine raccomandato agli Enti interessati dalla proroga di procedere con le attività di rendicontazione tempestivamente, non appena le funzionalità di ReGiS siano pienamente disponibili facendo riferimento alla documentazione tecnica ed alle istruzioni operative già fornite nei precedenti Comunicati per completare correttamente l'iter di rendicontazione.

MINISTERO INFRASTRUTTURE: CANONI 2025 DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato la circolare 8569 del 25 agosto 2025, recante in allegato le tabelle aggiornate degli importi unitari dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime per l'anno 2025 (disponibili sia in pdf che in formato Excel). Nella circolare viene inoltre precisato che, nelle more della eventuale implementazione del SID "Il portale del mare" anche per quanto riguarda l'aumento del 10% di cui all'art. 4, comma 11, della legge 118/2022 (concessioni turistico-ricreative), gli importi riportati nelle tabelle riguardano l'anno solare (1 gennaio/31 dicembre 2025) e, conseguentemente, i canoni dovranno essere calcolati, per ogni singola concessione demaniale marittima turistico-ricreativa, avuto conto dei diversi importi dovuti per i periodi 1 gennaio/31 marzo 2025 e 1 aprile/31 dicembre 2025 (nella circolare viene riportato un esempio di calcolo della misura minima del canone applicabile a una concessione turistico-ricreativa per il corrente anno 2025).

BILANCIO 2026/2028: MODIFICA PRINCIPI CONTABILI E NUOVI CAPITOLI

Il Decreto Ministero Economia e Finanze 10 ottobre 2024 di modifica dei Principi contabili D.Lgs 118/2011 e smi, ridisegna lo schema di bilancio a partire dal triennio 2026-2028 e prevede, tra l'altro, l'inserimento nella missione di bilancio n. 12 (*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*) di un programma dedicato agli **"Interventi per asili nido"**, aggiornando gli allegati n. 9, 10, 12, 14 e 17 al fine di favorire la compilazione del questionario sui fabbisogni standard attraverso l'utilizzo dei dati contabili analitici opportunamente riclassificati trasmessi dagli enti territoriali alla BDAP.

Di conseguenza sono previste le seguenti modifiche alla struttura contabile di bilancio e rendiconto:

- Nella previsione di bilancio 2026-2028 occorre creare nuovi capitoli ed imputare le spese relative all'asilo nido in Missione 12 programma 11 e non più in Missione 12 programma 1. La motivazione discende da una esigenza di maggiore aderenza funzionale, ovvero distinguere tra le funzioni "sociali" e quelle "educative e di istruzione".
- Le somme impegnate fino al 2025 rimarranno sulla classificazione originaria per la chiusura del rendiconto 2025. Gli eventuali residui ancora aperti al 31/12 dovranno invece, in sede di riaccertamento, essere riclassificati sul bilancio 2026 nel nuovo programma, come indicato dal principio contabile della gestione per i casi di aggiornamento della classificazione del bilancio (*punto 9.1 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011*). Dovranno inoltre essere modificati, si ritiene con apposito provvedimento, gli impegni già assunti e imputati agli esercizi 2026 e successivi.
- Per la gestione degli impegni da reimputare tramite il Fondo Pluriennale Vincolato, per i quali il meccanismo previsto non pare consentire contestualmente la doppia operazione di reimputazione e riclassificazione. Per questi casi sarà necessario attendere indicazioni operative specifiche su come gli enti dovranno operare.
- Nel bilancio 2026 impatta anche l'introduzione del nuovo accantonamento relativo al **Fondo obiettivi di finanza pubblica**. Il Fondo, iscritto a bilancio negli stanziamenti di competenza a partire dal 2025 e destinato agli investimenti, da parte degli enti in avanzo, oppure al ripiano del disavanzo, da parte delle amministrazioni con risultato negativo, entra nella tabella del risultato presunto accanto a voci già note come il fondo crediti di dubbia esigibilità, perdite partecipate e contenzioso. La novità consiste nella rappresentazione di tale accantonamento anche nel quadro analitico delle risorse accantonate, a/1. Il Dm 13 febbraio 2025 ha stabilito che il Fondo dovrà essere evidenziato negli allegati ai bilanci di previsione 2026-2028 e fino al triennio 2030-2032. Le somme accantonate non potranno tuttavia essere immediatamente applicate al bilancio di previsione 2026-2028, poiché l'operazione è avvenuta nel corso del 2025. Esse potranno essere iscritte solo dopo il 1° gennaio 2026, a seguito di variazione di bilancio adottata dalla giunta (previa verifica di preconsuntivo di tutte le voci di entrata e di spesa) oppure successivamente all'approvazione del rendiconto.
- Un'ulteriore modifica al risultato di amministrazione presunto riguarda, a partire dal 2026, la messa in evidenza della quota relativa al **Fondo di garanzia dei debiti commerciali**, finora esposta cumulativamente tra gli "altri accantonamenti".
- Infine, il prospetto degli equilibri di bilancio viene aggiornato per ricollocare alcune voci e rendere più chiara la distinzione tra gli equilibri di parte corrente, di parte capitale e delle partite finanziarie.

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2025: CONSULTAZIONE PUBBLICA

TRASPARENZA
PRIVACY

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in consultazione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025 assegnando come termine per la presentazione delle osservazioni inderogabilmente il 30 settembre alle ore 23.59.

Il PNA si articola in una "Parte generale" dedicata ai profili di interoperabilità tra le Sezioni/Sottosezioni del **PIAO** e con indicazioni operative per superare le criticità riscontrate dall'analisi dei piani e dall'attività consultiva e tre diversi approfondimenti di Parte speciale:

- il primo riguarda i contratti pubblici, ove sono state esaminate alcune delle fattispecie interessate dalle modifiche introdotte dal D.Lgs 209/2024 al Codice dei Contratti Pubblici; l'attenzione è stata volta in particolar modo agli istituti interessati dalle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici. Rispetto ai processi attinenti a tali istituti, sono individuati possibili rischi corruttivi e suggerite misure di prevenzione. Ci si riferisce, ad esempio, all'importanza del corretto utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) e del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), al conflitto di interessi, alla programmazione degli acquisti centralizzati, aggregati e delegati, agli appalti su delega di stazioni appaltanti non qualificate, all'esecuzione, alla disciplina dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT), al sistema delle qualificazioni delle stazioni appaltanti. Una appendice è stata espressamente dedicata all'Allegato I.9. del d.lgs. n. 36/2023 e alla gestione informativa digitale delle costruzioni.
- il secondo riguarda le ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e le principali novità, correlato da un allegato contenente degli schemi esplicativi che l'Autorità ha predisposto, a fini collaborativi per una corretta applicazione del decreto;
- l'ultimo approfondimento è dedicato alla trasparenza e in esso Anac ha inteso supportare le amministrazioni/enti nella corretta implementazione della sezione "Amministrazione Trasparente" nei siti istituzionali, quale condizione per garantire la trasparenza e rendere accessibili le informazioni ai cittadini. Anche con il supporto di immagini sono descritte alcune criticità nell'attuazione degli obblighi di trasparenza riscontrate da Anac e formulate una o più raccomandazioni per superarle.

Oltre alla parte generale e agli approfondimenti di parte speciali il PNA 2025 presenta anche un disegno di strategia anticorruzione e per la promozione dell'integrità pubblica per l'Italia articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni, tempi, risultati attesi, indicatori e target per anno. La strategia proposta consentirà una visione di insieme schematica e chiara della direzione verso cui le politiche e le pratiche di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità pubblica del sistema Italia devono tendere.

Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione dell'apposito questionario on line entro le ore 23.59 del 30 settembre 2025.

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2025: CONSULTAZIONE PUBBLICA

L'ANAC con un recente parere datato 23 luglio 2025, ha fornito precisi chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale pubblico.

In proposito l'Autorità ha precisato che:

- per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'Amministrazione occorre far riferimento all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 18 del D.Lgs 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell'oggetto, della durata e relativo compenso (*vedi delibere ANAC n. 1047/2020 e n. 1310/2016 e relativo Allegato 1*);

la pubblicazione dei suddetti dati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezione di secondo livello "Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti" è obbligatoria e include anche il nominativo del dipendente dirigente e non dirigente.

RENDICONTAZIONE SPESE ELETTORALI: ENTI IN RITARDO

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha rilevato un numero ancora consistente di enti che non hanno avviato la procedura di rendicontazione delle spese elettorali attraverso l'applicativo "Finanza Locale" su piattaforma DAITWEB.

La rendicontazione costituisce adempimento obbligatorio ai sensi del Testo unico degli enti locali (D.Lgs n. 267/2000) e delle disposizioni ministeriali di attuazione.

Gli enti, per accedere alla procedura, devono preliminarmente richiedere le specifiche credenziali agli amministratori delle utenze della Prefettura competente. Tali credenziali sono infatti distinte da quelle ordinarie, e in particolare da quelle utilizzate per gli adempimenti elettorali.

Il Viminale precisa che, per la validità dell'adempimento, non è sufficiente procedere alla semplice chiusura del rendiconto: **l'atto deve essere formalmente inviato alla Prefettura tramite il sistema informatico**, al fine di consentire il controllo successivo. La sola chiusura, infatti, equivale a un rendiconto non presentato, con conseguente qualificazione dell'ente come inadempiente.

Per problematiche tecniche legate al nuovo applicativo, è stato attivato un canale dedicato di assistenza all'indirizzo rendicontielettorali.fl@interno.it

FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE - CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE (ANNI 2020-2022). INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RICHIESTA DELLA TERZA ANNUALITÀ.

A seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, le competenze relative all'istruttoria delle richieste di erogazione e al trasferimento delle risorse sono ora in capo al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

Ai sensi dell'art. 15 del DL 60/2024, si precisa che non si procederà alla revoca delle risorse qualora esse vengano utilizzate entro il 31 dicembre 2025. Per "utilizzo" si intende l'individuazione formale, da parte del Comune, dei beneficiari delle risorse a seguito di apposita procedura.

Richiesta di erogazione – Terza annualità

Per ricevere le risorse della terza annualità, la richiesta di erogazione potrà essere inviata a seguito dell'inserimento in SIMONWEB dei dati di monitoraggio relativi alle risorse della seconda (presumibilmente già caricati) e terza annualità.

Pertanto, come per le annualità precedenti, le attività da effettuare saranno:

- Individuazione dei beneficiari;
- Richiesta CUP per ogni beneficiario;
- Inserimento dei dati relativi al contributo sul portale RNA "Registro nazionale aiuti di stato";
- Rendicontazione e Inserimento in SIMONWEB dei dati di monitoraggio relativi all'importo realizzato con le risorse della terza annualità;
- Trasmissione della richiesta di erogazione, indicando anche le eventuali economie maturate, che saranno decurtate dal trasferimento ma comunque utilizzabili, inoltre dovrà riportare l'ammontare complessivo delle risorse realizzate nel triennio.

La richiesta sarà da inviare via PEO e in formato PDF al seguente indirizzo: dpcm.areeinterne@governo.it

La società P&Rdigipal S.r.l. fornisce, su richiesta, supporto e assistenza nelle operazioni di caricamento dei contributi sul portale RNA e la rendicontazione dei CUP sul portale SIMONWEB.

Se interessati potete fare richiesta a info@perdigipal.it

ZONE MONTANE, VARATA LA LEGGE DI PROMOZIONE CON INCENTIVI DI 200 MILIONI L'ANNO PER IL TRIENNIO 2025-2027

AFFARI
GENERALI

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 entra in vigore la legge n. 131/2025, meglio nota come Legge Zone Montane. Il provvedimento assegna 200 milioni di euro annui, dal 2025 al 2027, al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane con l'obiettivo di rafforzare servizi e opportunità nei territori montani.

Il testo individua una serie di misure di sostegno, con particolare attenzione alla scuola e alla sanità, settori spesso fragili in aree caratterizzate da bassa densità abitativa e difficoltà logistiche. Gli interventi spaziano dagli incentivi per i lavoratori del comparto sanitario e scolastico fino al sostegno ai giovani imprenditori e alla promozione dello smart working nei piccoli comuni.

Un capitolo rilevante riguarda la valorizzazione delle scuole di montagna, considerate presidi essenziali per contrastare lo spopolamento e garantire pari opportunità educative.

L'articolo 2 stabilisce che entro novanta giorni sarà adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e previo confronto in Conferenza unificata, per definire i criteri di classificazione dei comuni montani.

I parametri di riferimento saranno **altimetria** e **pendenza**, sulla base dei dati ISTAT.

In particolare, gli incentivi riguarderanno:

- il contrasto allo spopolamento, con **agevolazione del lavoro agile** o smart working ex L. 81/2017 (art. 26) **nei Comuni montani**, riconoscendo un esonero contributivo alle imprese che promuovono il lavoro agile, quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di entrata in vigore della legge. Ai fini dell'accesso all'agevolazione, il lavoratore deve svolgere stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune montano, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e trasferire la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano al medesimo Comune montano. L'esonero contributivo è a scalare tra il 2026 ed il 2030 (*dal 100% fino ad arrivare al 20%*) con dei limiti massimi, nel rispetto degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- sono promossi i **servizi educativi per l'infanzia** di cui all'art. 2 comma 3 del D.Lgs 65/2017 nonché **incentivi per la natalità nei comuni montani**. In particolare per lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a 36 mesi nei Comuni montani, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia (*compresi i nidi e micronidi aziendali*) mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui l'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini (art. 8);
- per contrastare lo spopolamento, a partire dal 2025 è previsto un contributo una tantum alla natalità (art. 29). Il contributo sarà erogato per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di un Comune montano con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, dopo l'entrata in vigore della legge. Il valore del contributo non tiene conto delle somme già percepite tramite l'assegno unico e universale. Lo stanziamento complessivo per questa misura è fissato a 5 milioni di euro l'anno.
- sono poi introdotte dal capo IV e V misure per lo **sviluppo economico e la promozione del territorio**.